



Circ. 452  
Prot. 18866/u

Torino, 29 dicembre 2016

Ai DIRIGENTI  
degli Istituti Scolastici di ogni ordine e  
grado di Torino e Provincia – Loro Sedi

Alle OO.SS. Provinciali ed ai Patronati - Loro Sedi

**OGGETTO: PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED  
ACCESSO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA CON DECORRENZA 01/09/2017**

Si fa seguito alla Nota MIUR prot.38646 del 7/12/2016 ed alla nostra circolare n.441 del 12 dicembre per fornire le prime indicazioni operative al fine di uniformare l'operato delle Istituzioni Scolastiche della Provincia.

**PRIMI ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE**

Il personale Docente e ATA che presenta istanza di cessazione è tenuto a trasmettere copia della medesima alla propria scuola di titolarità.

E' inoltre tenuto alla compilazione dell'allegato mod.A completandolo in ogni sua parte, segnalando anche le pratiche di riscatto, ricongiunzione, accredito figurativo in corso di definizione presso l'INPS ex Inpdap, allegando il provvedimento, se già ricevuto e accettato, presentandolo alla propria scuola.

*L'eventuale revoca dell'istanza, da effettuarsi entro il 20/01/2017 tramite la procedura POLIS, deve essere altresì comunicata alla propria scuola.*

*Si ricorda che la revoca dell'istanza dopo il 20/01/2017 è ammessa solo ove non ricorra il diritto a pensione*

Per i Dirigenti Scolastici la scadenza della presentazione istanza o revoca è 28/02/2017.

**PRIMI ADEMPIMENTI A CURA DELLE SCUOLE**

Codeste Segreterie all'atto della ricezione delle domande di cessazione vorranno comunicare tempestivamente il/i nominativo/i del personale che ha presentato istanza, **in formato excel**, suddividendo i dati secondo le seguenti colonne:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA NASCITA</b>	<b>RUOLO</b>
----------------	-------------	-------------------------	--------------

Alla colonna RUOLO indicare con i codici riportati in grassetto in base alla qualifica: **AAA** (doc. infanzia), **EEE** (doc. primaria), **MMM** (doc.I grado), **SSS** (doc.II grado), **PPP** (personale educativo), **DIR.SCOL.** (dirigenti scolastici), **ATA** (tutto il personale ATA compreso DSGA), inviando l'elenco all'indirizzo di posta elettronica: [pensioni.to@istruzione.it](mailto:pensioni.to@istruzione.it) indicando nell'oggetto: ISTANZE 2017  
senza allegare alcuna documentazione per il momento.

Si confida nella tempestività della comunicazione affinché lo scrivente ufficio possa provvedere in tempo utile all'accertamento del possesso dei requisiti pensionistici del personale dimissionario assunto in ruolo prima del 01/09/2000.





*Si chiede di comunicare altresì le revoche man mano che codeste segreterie ne avranno notizia.*

**Si rammenta l'obbligo per le Istituzioni Scolastiche dell'inserimento al SIDI delle assenze, con particolare riferimento a quelle con interruzione dello stipendio, in quanto possono essere determinanti per il raggiungimento del diritto a pensione.**

### **ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E RELATIVA COMPETENZA**

Tale adempimento resta, per il corrente anno scolastico, nelle competenze di questo Ufficio che verificherà, per il personale assunto in ruolo prima del 1/9/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto a pensione.

Sarà data comunicazione esclusivamente del mancato conseguimento del diritto a pensione tenendo conto della volontà espressa dal dipendente nell'istanza di cessazione, se cessare comunque o permanere in servizio. Tali comunicazioni saranno effettuate entro le date di inizio delle operazioni di mobilità previste per ogni ordine di scuola per acquisirne gli effetti in organico di diritto.

La C.M. n.38646 dispone che per il personale assunto in ruolo dal 1/9/2000 in poi l'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione sia di competenza dell'Istituzione Scolastica di titolarità. A tal proposito si rimanda a quanto già comunicato con nostra circolare 395 del 4/11/2016: verificare l'esistenza di domande di computo e/o di riscatto, di ricongiunzione ai sensi delle leggi 29/79 o 45/90, di accredito figurativo dei periodi di maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro prodotte all'INPS gestione ex INPDAP.

Se non in possesso delle relative determinate emesse dall'INPS ex INPDAP, debitamente accettate dall'interessato, sollecitarne l'emissione, indirizzando la richiesta all'indirizzo mail: [PensioniDipendentiPPAA.Torino@inps.it](mailto:PensioniDipendentiPPAA.Torino@inps.it) indicando nell'oggetto la dicitura "Pensioni Scuola 2017" e provvedendo a trasmettere, preferibilmente in allegato alla mail, o comunque nel più breve tempo possibile, il mod.PA04.

Questo Ufficio fornirà ogni utile supporto e collaborazione per i singoli casi che rivestono particolare complessità.

### **REQUISITI**

Si richiama al contenuto della nota ministeriale nr.38646 del 7/12/2016 e si forniscono le seguenti precisazioni:

#### **PENSIONE ANTICIPATA**

a prescindere dall'età anagrafica

uomini : 42 anni e 10 mesi entro il 31/12/2017

donne: 41 anni e 10 mesi entro il 31/12/2017

#### **PENSIONE DI VECCHIAIA**

Collocamento d'Ufficio uomini o donne (salvo istanza)

chi compie 66 anni e 7 mesi entro il 31/8/2017 con 20 anni di ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

Pensione di vecchiaia su istanza dell'interessata/o

chi compie 66 anni e 7 mesi tra il 1/9/2017 ed il 31/12/2017 con 20 anni di ANZIANITA' ONTRIBUTIVA

LIMITE DI ETA' ORDINAMENTALE: I dipendenti che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità secondo la precedente normativa entro il 31/12/2011 non



sono soggetti, neppure su opzione al nuovo regime di requisiti di età e di anzianità contributiva.

Nella suddetta nota prot.38646/2016 viene trascritto l'art.2 co.5 DL.101/2013 convertito dalla L.125/2013 che statuisce la mancata elevazione del limite ordinamentale dei 65 anni ed il conseguente collocamento a riposo d'Ufficio nei casi in cui il lavoratore abbia conseguito a qualsiasi titolo i requisiti per il diritto a pensione entro il 31/8/2017.

Collocamento d'Ufficio (salvo istanza interessato) per chi compie 65 ANNI entro il 31/8/2017:

**se al 31/12/2011** risulta in possesso di uno dei seg. requisiti:

- quota 96: sommatoria di età ed anzianità, in anni, mesi e giorni *con i requisiti minimi di 60 anni età e 35 anni di contributi*

- 61 anni se donna congiunti con 20 anni di contribuzione (o 15 anni se in possesso di contributi al 31.12.92)

- 40 anni anzianità contributiva (39 anni 11 mesi 16 giorni)

**se al 31/08/2017** : matura 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini senza arrotondamenti.

**OPZIONE DONNA** l'INPS ha precisato con nota n.145949 che le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti di 57 anni e 3 mesi + 35 anni di contributi (34aa 11mm 16gg) entro il 31/12/2015, e non siano cessate, potranno esercitare tale opzione anche successivamente a tale data.

### **TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE (D.M.331/97 e L.214/2011)**

Destinatari sono i dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini) a condizione che non compiano i 65 anni di età entro il 31/08/2017.

Poiché la procedura on-line non consente l'indicazione delle ore relativa alla prestazione lavorativa part-time, gli interessati dovranno compilare, ad integrazione, il modulo specifico che sarà inserito da questo Ufficio nella consueta circolare che sarà emanata in merito alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro in regime di part-time.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA (SETTIMA SALVAGUARDIA)**

I soggetti che hanno ricevuto la certificazione da parte dell'INPS, potranno presentare domanda di collocamento a riposo secondo i termini previsti dal D.M.941/2016 per accedere al trattamento di pensione dal 1/9/2017, così come previsto dall'art.59 co.9, L.449/1997.

### **PENSIONAMENTO D'UFFICIO ART.72 CO.11 L.133/2008**

Come precisato anche dalla Circolare Ministeriale, l'Amministrazione **può procedere, con decisione motivata**, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che verrà disposta **esclusivamente** nei confronti dei dipendenti che appartengono a classe di concorso o profilo in cui sussista situazione di esubero e che maturino le seguenti anzianità di servizio (indipendentemente dall'età anagrafica):

- 40 anni di anzianità contributiva al 31/8/2017 se hanno maturato i requisiti previsti al 31/12/2011;
- 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini entro il 31/08/2017;



Al riguardo si precisa che nel computo dell'anzianità contributiva vanno considerati tutti i servizi di ruolo, i servizi prestati con iscrizione al Tesoro, il servizio militare, i periodi di astensione obbligatoria ai sensi art.25 del dlgs n.151/2001, ed i periodi richiesti a riscatto o ricongiunzione solo nell'ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Le SS.LL. provvederanno alla valutazione dei singoli casi e ad emettere formale preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/09/2017 con preavviso di sei mesi.

Copia della comunicazione, notificata all'interessato, dovrà essere inoltrata a questo Ufficio entro il 04/03/2017 all'indirizzo di posta elettronica: [pensioni.to@istruzione.it](mailto:pensioni.to@istruzione.it) o, in alternativa, all'indirizzo [usp.postacert@istruzione.it](mailto:usp.postacert@istruzione.it) e sarà cura di codeste istituzioni scolastiche a provvedere all'inserimento al SIDI della causale di cessazione (CS10 – data dom.28/02/2017). Non dovrà essere inoltrata la domanda di cessazione on line attraverso la procedura web POLIS da parte degli interessati che dovranno, invece, presentare istanza di pensione all'ente previdenziale.

**Ulteriori indicazioni in merito ai requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2017 saranno forniti dal MIUR.**

#### **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**

Il trattenimento in servizio può essere richiesto da coloro che raggiungono 66 anni e 7 mesi entro il 31/8/2017 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva. Si precisa che non può essere concesso qualora i 20 anni siano raggiungibili mediante totalizzazione o cumulo (circ. Funz. Pubblica n.2/2015).

L'art. 1 co.257 della L.208/2015 ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti, possa chiedere l'autorizzazione al trattenimento in servizio per non più di due anni. In tal caso il provvedimento formale motivato dovrà essere emesso dal Dirigente Scolastico e dall'USR.

Le istanze di trattenimento in servizio continuano ad essere presentate in modalità cartacea entro il termine del 20/01/2017 alla propria Istituzione Scolastica, complete dell'allegato A e di un estratto conto INPS. Tali istanze dovranno essere inoltrate a questo Ufficio con il parere del Dirigente Scolastico.

Seguirà a breve successiva nostra circolare relativa alla documentazione necessaria a questo Ufficio per l'istruttoria delle pratiche di pensione e buonuscita.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida in un puntuale adempimento delle indicazioni fornite.

IL DIRIGENTE  
Antonio CATANIA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93 )

All.A dichiarazione dei servizi  
All. 1 accertamento requisiti di competenza scuola

